

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1957)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARENA e BONALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1975

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, riguardanti il termine di presentazione della denuncia dei redditi relativa al 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge rispecchia esigenze di carattere generale, per i contribuenti e per l'amministrazione finanziaria. I tempi ormai brevi per la presentazione della denuncia dei redditi relativi al 1974 da effettuarsi entro il 31 marzo 1975 non permettono di compilare seriamente e con la dovuta meditazione la prima dichiarazione dei redditi dopo l'emanazione dei decreti delegati di riforma tributaria sulle imposizioni dirette, il cui ultimo decreto del Presidente della Repubblica, quello n. 689 del 23 dicembre 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 28 dicembre 1974, è sostanzialmente modificativo dei precedenti.

A tutt'oggi operatori economici, professionisti e gli stessi funzionari dell'amministrazione finanziaria debbono ricevere il promesso opuscolo illustrativo ufficiale per la compilazione dei vari moduli della nuova dichiarazione dei redditi conseguiti nel 1974 e che dovrebbe essere consegnata dai contribuenti entro il 31 marzo 1975.

Se si vuole creare una nuova coscienza tributaria dei contribuenti è indispensabile

contemporaneamente offrire una certezza del diritto; non è possibile nei tempi brevi adempiere, sempre senza le indispensabili precisazioni, alla corretta compilazione della dichiarazione. La stessa amministrazione finanziaria deve essere in grado di poter organizzare per tempo gli uffici relativi alle pubbliche relazioni utili ad indirizzare e consigliare contribuenti e professionisti su una materia nuova e tanto delicata.

Gli studi professionali, peraltro, sono nell'impossibilità di offrire assistenza ai propri clienti perchè la complessità della materia e la carenza di delucidazioni ministeriali non hanno permesso a tutt'oggi di risolvere quesiti da più parti sollevati. Per questo, e solamente per la prima denuncia dei redditi dopo la riforma tributaria, quella relativa al 1974, si chiede lo scorrimento della data del 31 marzo 1975, utile per presentare senza penali la dichiarazione, al 31 maggio 1975, coordinando nella stessa proposta i necessari scorrimenti di due mesi per tutti gli adempimenti dei contribuenti e della stessa amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione di sostituti d'imposta, relative all'anno 1974, entro il 31 maggio 1975.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, l'iscrizione nei ruoli dell'imposta dovuta sui redditi dell'anno 1974, dichiarati entro il 31 maggio 1975, deve effettuarsi, a pena di decadenza, in tempo utile perchè l'ultima o unica rata scada entro quattordici mesi dalla fine dell'anno 1974.

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, le parole « entro il 31 marzo 1975 » sono sostituite dalle parole « entro il 31 maggio 1975 ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.